



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

MARIA ROSARIA PICCINNI

I BENI CULTURALI AFFERENTI ALLA CHIESA GRECO-ORTODOSSA NELLA REGIONE
CALABRIA: LINEE DI INTERVENTO E RECENTI PROFILI GIURISPRUDENZIALI

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Maria Rosaria Piccinni

I BENI CULTURALI AFFERENTI ALLA CHIESA GRECO-ORTODOSSA
NELLA REGIONE CALABRIA: LINEE DI INTERVENTO E RECENTI PROFILI
GIURISPRUDENZIALI

ABSTRACT	
<p>La presenza secolare della Chiesa greco-ortodossa in Calabria costituisce un elemento caratterizzante dell'identità della Regione, che si traduce anche in manifestazioni tangibili quali la presenza di numerose comunità che conservano riti, lingua e tradizioni peculiari, nonché luoghi di culto e beni culturali afferenti a tali minoranze. L'articolo, partendo da un'analisi storico-giuridica della presenza e del ruolo delle comunità greco- ortodosse in Calabria, descrive l'evoluzione dell'ambito di competenza regionale in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Calabria a tutela dei beni culturali di derivazione greco-ortodossa. Infine viene descritta e ripercorsa nelle sue linee essenziali la vicenda giudiziaria, conclusasi con sentenza del Consiglio di Stato n. 91 del 10 gennaio 2013, relativa alla legittimità della revoca unilaterale da parte del Comune di Bivongi (RC) della concessione che attribuiva alla Metropolia Greco-ortodossa il Monastero di San Giovanni <i>Theristis</i> e della successiva convenzione di affidamento dello stesso monastero alla Diocesi Ortodossa di Romania.</p>	<p>The presence of greek-orthodox Church in Calabria is an important identity element for the Region, that includes tangible manifestations such as the presence of numerous communities that preserve rituals, language and unique traditions, as well as places of worship and cultural heritage related to such minorities. The article, based on an historical and legal analysis of the presence and role of greek -orthodox community in Calabria, describes the evolution of regional law on protection of religious cultural heritage, with particular reference to Calabria legislation about the protection of cultural property belonging to the greek - orthodox community. Finally, is described in its essential lines the court case, Council of State judgment no. 91 of 10 January 2013, relating to the unilateral withdrawal of the concession on loan which attributed to the Greek Orthodox Metropolis the Monastery of St. John Theristis and the subsequent measure that gives the custody of the Monastery to the Orthodox Diocese of Romania.</p>
Beni culturali - Chiesa Ortodossa - Legislazione regionale	Cultural heritage - Orthodox Church - Regional law

SOMMARIO. 1. Presenza e regime giuridico della Chiesa greco-ortodossa in Italia. – 2. Il valore del patrimonio culturale greco-ortodosso nell'identità della Regione Calabria. – 3. Evoluzione dell'ambito di competenza regionale in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso. – 4. Normativa della Regione Calabria a tutela dei beni culturali afferenti alla comunità greco-ortodossa. – 5. La vicenda giudiziaria del monastero di San Giovanni

Theristis e la revoca unilaterale della concessione alla Metropolia Greco-ortodossa. – 6. L'affidamento del monastero alla Diocesi Ortodossa di Romania: mediazione tra esigenze religiose della popolazione e istanze di conservazione del bene culturale. Rilievi critici conclusivi.

1. – La presenza della Chiesa Greco-Ortodossa e precisamente del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il suo ruolo spirituale e culturale nella vita e nell'attività delle diocesi, confraternite, comunità, parrocchie e monasteri greco-ortodossi, costituisce una parte imprescindibile dell'identità e del patrimonio storico-artistico dell'Italia, ancorché poco conosciuta e valorizzata.

Nel quindicesimo secolo, poco dopo la caduta di Costantinopoli, nuovi profughi greci ortodossi, provenienti da Costantinopoli e dalla Grecia, si rifugiarono nei più importanti centri della penisola italiana, come Venezia, Napoli, Trieste, Pola, Roma, Livorno, Ancona, Pisa, Genova, nonché in Calabria, Basilicata, Puglia (Brindisi, Otranto, Lecce, Barletta, Taranto) e Sicilia (Messina, Palermo, Siracusa, Catania ecc.)¹.

In queste regioni i greci ortodossi poterono vivere liberamente e tranquillamente, conservando e tramandando la propria fede e gli usi e costumi greci, attraverso il riconoscimento giuridico e ufficiale di confraternite, comunità e parrocchie greco-ortodosse.

Le relazioni di convivenza tra greci ortodossi e italiani si sono intensificate anche grazie alla presenza dei monaci, che hanno fondato numerosi monasteri specialmente nell'Italia meridionale: tra i più conosciuti ricordiamo il monastero del Santissimo Salvatore a Messina, di San Giovanni Theristis a Bivongi (RC) e di Sant'Antonio il Grande nella terra di Campania, che conservavano la prassi liturgica, la tradizione e la teologia del Patriarcato Ecumenico.

Studiando la storia e l'attività delle comunità ortodosse in Italia, vediamo che esse si sono sviluppate lontano dalla giurisdizione dello Stato Pontificio e si sono radicate nei confini della Serenissima Repubblica di San Marco, nel Regno delle Due Sicilie e nel Granducato di Toscana.

Venezia con la Chiesa di San Giorgio dei Greci, (oggi Cattedrale della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia)², Napoli, con la sua chiesa dedicata all'inizio ai Santi

¹ Cfr. C. BONIS, *Le comunità greche ecclesiastiche dell'Italia Meridionale e della Sicilia, durante il secondo periodo dell'iconoclastia (787-843), sulla base delle fonti bizantine*, in *Theologia*, Atene, 1973.

² La chiesa cattedrale greco-ortodossa di San Giorgio in Venezia, conosciuta con il nome di San Giorgio dei Greci, è la più antica e storica chiesa dell'Ortodossia dopo la diaspora greca. Essa è stata per secoli una delle più importanti chiese ortodosse nel mondo e godeva del particolare privilegio di essere sottoposta direttamente al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il quale vi inviava i propri chierici. La conquista della Repubblica di Venezia da parte di Napoleone nel 1797 ha causato la decadenza della ricchissima comunità greco-ortodossa della città lagunare. I suoi capitali e i suoi beni, tra i quali i preziosi arredi sacri d'oro e d'argento della chiesa, furono confiscati. In seguito a questo

Apostoli ed in seguito ai Santi Pietro e Paolo³, Livorno, Barletta⁴, Ancona, Trieste, Messina, Brindisi e Lecce con le loro chiese dedicate a San Nicola, Roma con Sant'Andrea, hanno vissuto sotto la protezione del Patriarcato di Costantinopoli⁵.

Lo stretto legame tra la Chiesa costantinopolitana e i profughi greci ortodossi in Italia si è mantenuto anche attraverso l'elezione e l'insediamento a Venezia del Metropolita di Filadelfia (titolo che attualmente è stato assunto dall'attuale Patriarca Ecumenico Bartolomeo I), la cui presenza è durata più di 200 anni, dal 1577 al 1790⁶.

Le comunità di Venezia, Trieste, Napoli e Livorno durante il XVI e XVII secolo hanno fondato chiese, scuole ed istituzioni filantropiche tra cui, per citare qualche esempio, il Monastero femminile di San Giorgio ed il Collegio Flangini di Venezia, l'Associazione Filantropica dei Greci Ortodossi a Napoli, la Scuola Greca di Ancona, l'Unione dei Greci Ortodossi di Genova, la Biblioteca della Comunità di Trieste, ecc., contribuendo significativamente alla costruzione dell'identità italiana, la cui componente di matrice culturale e religiosa ortodossa costituisce una parte fondamentale.

La Chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli fu riconosciuta da re Carlo di Borbone nel 1764 con risoluzione del 20 febbraio 1764 e

luttuoso avvenimento molti greci ortodossi cominciarono ad emigrare verso luoghi più prosperi, senza però che ciò comportasse la scomparsa della comunità greco-ortodossa che, radunata attorno alla chiesa di San Giorgio, ha proseguito la sua presenza ed attività, conservando ancora una notevole parte del suo patrimonio immobiliare e dei suoi tesori storici ed artistici. Con la creazione, nel 1991, dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia comprendente l'Esarcato per l'Europa meridionale, la chiesa di San Giorgio è stata elevata a chiesa cattedrale della nuova arcidiocesi, diventando così l'emblema non solo dei greci ortodossi del Veneto, ma anche di quelli di tutta l'Italia. Per maggiori approfondimenti sulla presenza greco-ortodossa a Venezia si rinvia a M. F. TIEPOLO- E. TONETTI (a cura di), *I greci a Venezia*, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Venezia, 5-7 novembre 1998), Venezia, 2002; M. MANOUSSACAS, *La comunità greca di Venezia e gli arcivescovi di Filadelfia*, in *La Chiesa greca in Italia dall' VIII al XVI secolo*, Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 Apr. – 4 Maggio 1969), 3 voll., Cedam, Padova 1973, I, pp. 68-85; N. MOSCHONAS, *I greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XV secolo. Studio su documenti veneziani*, in «*O Επαριστής*», 5 (1967), pp. 105-137.

³ Cfr. F. P. RUGGIERO, *Ragionamento intorno alla nazionalità della Chiesa dei Greci di Napoli*, Napoli, 1870, pp. 105-106.

⁴ N. MOSCHONAS *Colonizzazioni greche nell'Italia e la Sicilia*, in *Storia della Nazione Ellenica*, vol. I, p. 51.

⁵ V. PERI, *Chiesa Latina e Chiesa Greca nell'Italia Post-tridentina (1564-1596)*, *Chiesa latina e Chiesa greca nell'Italia post-tridentina(1564-1596)*, in *Atti del Convegno storico interecclesiale*, (Bari 30 aprile-4 maggio 1969), I, Padova 1973, pp. 271-469; M. I. GEDEON, *Le Chiese nella Diaspora*, in «*Ekklisiastiki Alitheia*», 26 (1900), p. 248; G. P. PAPAGEORGIOU, *Contributo alla storia della Colonia Greca di Ancona durante il XIX secolo*, in *Dodoni*, 1975, p. 296.

⁶ I Metropoliti di Filadelfia, con sede a Venezia, furono i seguenti: Gabriele Sebero (1577-1616), Teofane Xenàkis (1617-1632), Nicodemo Metaxàs (1632-1635), Atanasio Vallerianòs (1635-1656), Melezio Chortàzis (1657-1677), Metodio Morònis (1677-1679), Geràsimo Vlàchos (1679-1685), Melezio Tipàldos (1685- 1713), Sofrònio Coutouvalis (1780-1790). Cfr. G. ZERVOS, *La presenza e il ruolo della Chiesa greco-ortodossa in Italia*, in *Periodico trimestrale del Patriarcato Ecumenico "Ortodossia"*, n. 1/1999.

successivamente riconosciuta come persona giuridica nello Stato unitario con provvedimento regio del 13 luglio 1887, n. 3942⁷.

La comunità dei greci ortodossi di Venezia fu invece riconosciuta come persona giuridica dalla Repubblica di Venezia con Sovrane concessioni del 28 novembre 1498, del 4 ottobre 1511 e dell'11 luglio 1526⁸; la comunità greco-orientale di Trieste fu riconosciuta con rescritti di Giuseppe II d'Asburgo del 9 agosto 1782 e del 7 marzo 1784 e con un Decreto del Governo austriaco del 28 novembre 1888. Tuttora l'ente ha personalità giuridica quale ente di culto di nazionalità italiana, come riconosciuto anche all'art. 14 della Legge 30 luglio 2012, di approvazione dell'Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, che esamineremo successivamente.

La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa meridionale è stata fondata il 5 novembre 1991 con Tomo Patriarcale e Sinodale dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli⁹, riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili della Repubblica Italiana con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998¹⁰.

L'Arcidiocesi non è una struttura autonoma dal punto di vista del diritto canonico ortodosso, ma una diocesi appartenente ad una chiesa autocefala, quale il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli¹¹. Il Tomo patriarcale di erezione prevede espressamente che l'Arcidiocesi è «sottoposta alle dirette dipendenze canoniche del nostro santissimo Trono ecumenico, apostolico e patriarcale ed a questo facente riferimento, secondo l'ordine e le condizioni delle altre Sacre Arcidiocesi metropolitane della nostra giurisdizione patriarcale».

⁷ Cfr. M. TEDESCHI (a cura di), *Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 274.

⁸ Il regolamento attuale fu approvato con decreto luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 850 ed è consultabile nel volume a cura di G. B. VARNIER, *Dall'età giolittiana ai giorni nostri*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 57 ss.

⁹ Il testo del Tomo patriarcale è consultabile on line all'indirizzo <http://www.ortodossia.it/tomo.htm>

¹⁰ La fondazione dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia costituisce il primo atto canonico ufficiale del Patriarca Ecumenico Bartholomaios I del 22 ottobre 1991. Cfr. P. STAVROPOULOS, *L'Arcidiocesi greco-ortodossa d'Italia*, in V. PARLATO- G.B. VARNIER (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 409 ss.

¹¹ Quando avvenne il grande scisma nella Chiesa cristiana nel 1054, polarizzando la Chiesa in entità Orientale e Occidentale, il Patriarcato Ecumenico emerse come il centro mondiale della Chiesa "Ortodossa" (in greco significa "dalla retta fede"), riferendosi alla sua vigilanza sulle pratiche della Cristianità orientale. Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli è riconosciuto dagli altri Gerarchi ortodossi come primus inter pares (primo tra uguali), ha il compito di presiedere ogni concilio di vescovi e ha le funzioni di principale portavoce della comunione ortodossa. Non ha giurisdizione sopra gli altri patriarchi e le chiese autocefale della comunità ortodossa orientale. Il suo titolo completo è Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma e Patriarca ecumenico. È a capo della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, una delle sedici chiese autocefale.

Attualmente i suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati dalle disposizioni della legge n. 126 del 30 luglio 2012, entrata in vigore il successivo 22 agosto, sulla base dell'Intesa stipulata il 4 aprile 2007¹².

Anche nell'Intesa vi è un esplicito riferimento all'appartenenza dell'Arcidiocesi al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, rispetto al quale essa si pone come “erede storica delle antiche metropoli istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio (...) organizzata secondo le norme del proprio statuto”¹³.

Lo Statuto, approvato dal Sacro Sinodo del Patriarcato Ecumenico del 3 Aprile 1997, rinvia al diritto canonico delle chiese ortodosse ed in particolare a quello proprio del Patriarcato Ecumenico e alla successiva normativa generale o specifica. L'art. 3 dello Statuto elenca le comunità, chiese, confraternite, parrocchie e monasteri greco-ortodossi facenti capo al Patriarcato e riconosciute come persone giuridiche italiane, tra cui quelle di Venezia (Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia), Napoli (Chiesa e Confraternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli), Trieste (Comunità Greco-Orientale di Trieste), l'antica comunità greco-ortodossa di Barletta (Comunità della Chiesa Greca Ortodossa La Madonna degli Angeli in Barletta), le altre parrocchie e comunità greco-ortodosse presenti in Italia: Brindisi, Genova, Milano, Roma, Perugia, Udine, Torino, Livorno, Pisa, Padova, Ferrara, Parma, Catania, Messina, L'Aquila; le parrocchie di Quartu Sant'Elena (CA), Cagliari-Pirri e Montaner di Sarmede (TV); i Monasteri di San Giovanni Theristis in Bivongi (RC) e di San Basilio Magno in Revello (CN), nonché altre parrocchie e monasteri che in futuro saranno creati dall'Arcidiocesi¹⁴.

Ogni parrocchia costituisce un centro di attività religiosa, sociale e culturale e dipende direttamente dall'Arcidiocesi (art. 3, II co.), così come ogni monastero, dipendente direttamente dall'Arcidiocesi, costituisce un centro ascetico in conformità alla tradizione monastica della Chiesa.

¹²Per una disamina sui contenuti dell'Intesa, che non è possibile ripercorrere in questa sede, si rinvia a G. MORI, *Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2007, p. 399 ss.; V. PARLATO, *La legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 26 novembre 2012; M. CANONICO, *Nuove leggi per vecchie intese*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 30 del 2012.

¹³ Cfr. *Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa Meridionale*, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, pubblicata nel Suppl. ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 agosto 2012, n. 183, in vigore dal 22 agosto 2012.

¹⁴ Cfr. STATUTO DELLA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE, 13 aprile 1997, consultabile on line all'indirizzo www.fcei.it/pdf/statuto%20arci.pdf.

2. – Attualmente, come abbiamo osservato, le comunità ortodosse presenti nell'Italia Meridionale dipendono direttamente dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e l'esistenza di una organizzazione ecclesiastica greco-ortodossa si manifesta attivamente in Calabria, Puglia e Sicilia¹⁵.

I legami dell'Italia con l'ortodossia greca e la sede patriarcale di Costantinopoli sono millenari e, in particolare per quanto riguarda l'Italia meridionale, fanno parte della storia stessa della nostra Nazione.

In particolar modo in Calabria la tradizione e la prassi della Chiesa Ortodossa si sono conservate in numerose chiese, monasteri e santuari, in cui nel periodo postbizantino si stabilirono i profughi ortodossi di lingua greca o di lingua albanese.

In Calabria sono presenti anche minoranze di cattolici di rito bizantino, che pur riconoscendo l'autorità papale e l'ecclesiologia della Chiesa Romana, come anche la commemorazione del Vescovo di Roma nel culto liturgico, mantengono elementi del culto e dei costumi ortodossi. La loro organizzazione in due vescovadi, il primo con sede a Lungro in Calabria¹⁶, ed il secondo a Piana degli Albanesi (già Piana dei Greci)¹⁷, si conserva sino ad oggi¹⁸.

¹⁵ G. ZERVOS, *Metropolita d'Italia, Brevi considerazioni storiche circa la situazione ecclesiastica in Calabria e quindi nell'Eparchia d'Otranto*, in "Epistimonikì Parousia Estias Theològon Chàlkis" (Presenza Scientifica del Centro dei Teologi di Chàlki), 4, 1997, p. 213.

¹⁶ L'eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi (in latino Eparchia Lungrensis) è una sede della Chiesa cattolica italo-albanese di rito orientale immediatamente soggetta alla Santa Sede e appartenente alla regione ecclesiastica Calabria. Con la prima diaspora albanese nel XV secolo, gli albanesi in Italia preservarono il proprio patrimonio etnico, linguistico, culturale e spirituale orientale. Nel primo periodo gli albanesi d'Italia, inoltre, dipendevano ancora dal Patriarcato di Ocrida e dal metropolita ortodosso. Successivamente al Concilio di Trento (1563), che determinò l'entrata delle comunità arbëreshe nelle giurisdizioni latine, i rapporti andarono inasprendosi e non pochi furono i contrasti e le incomprensioni con i vescovi latini dell'epoca che cercarono di "latinizzare" in ogni modo la fede degli albanesi d'Italia. Di lì a poco molte comunità albanesi avrebbero perso definitivamente il rito greco a favore di quello latino. Nel XVIII secolo si poneva prepotentemente il problema della preparazione culturale, teologica e pastorale dei sacerdoti italo-albanesi. Cfr. E. MARIGLIANO, *Ottantacinque anni di eparchia a Lungro*, in *La provincia cosentina*, 24 aprile 2004. L'eparchia di Lungro degli Albanesi dell'Italia continentale è stata eretta il 13 febbraio 1919 con la bolla *Catholici fideles* di papa Benedetto XV. Cfr. BENEDETTO XV, *Bolla Catholici fideles*, in AAS 11 (1919), pp. 222-226.

¹⁷ L'eparchia di Piana degli Albanesi (in latino Eparchia Planensis Albanensium) è una sede della Chiesa cattolica italo albanese di rito orientale. Dopo l'erezione dell'eparchia di Lungro in Calabria nel 1919, il 26 ottobre 1937 la bolla Apostolica Sedes di papa Pio XI segnò l'erezione dell'eparchia di Piana dei Greci, con giurisdizione sui fedeli di rito bizantino della Sicilia. Cfr. PIO IX, *Bolla Apostolica Sedes*, in AAS 30 (1938), p. 213. Il 25 ottobre 1941 l'eparchia assunse il nome attuale e l'8 luglio 1960 con la bolla *Orientalis Ecclesiae* Papa Giovanni XXIII ha assegnato alla giurisdizione degli eparchi di Piana degli Albanesi anche le parrocchie latine dei comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso e Palazzo Adriano. Cfr. GIOVANNI XXIII, *Bolla Orientalis Ecclesiae*, in AAS 55 (1963), p. 208. L'eparchia è stata affidata all'amministrazione apostolica degli arcivescovi di Palermo fino al 1967, anno in cui fu eletto il primo eparca.

¹⁸ In una minuta inviata nel 1726 dalla Congregazione de Vescovi e Regolari agli «Ord.ri d'Italia nelle cui diocesi vi sono Greci» si distingue tra gli Albanesi di rito greco di Calabria e Sicilia, che dopo «crudelissima et interrotta guerra sostenuta contro la potenza ottomana [...] si sono ricoverati sotto il patrocinio della S.a Sede in luoghi abbadiali» e i «Greci orientali commoranti nelle Chiese di Napoli,

La presenza di tali comunità nel contesto territoriale costituisce dunque un tratto caratterizzante dell'identità della Regione Calabria, come peraltro è riconosciuto all'art. 2 dello Statuto della Regione¹⁹, il quale alla lettera p), prevede esplicitamente il dovere di tutela e valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese²⁰, grecanica, occitanica e rom.

L'area grecanica, in particolare, è un'area geografica della provincia di Reggio Calabria, culla secolare della minoranza linguistica ellenofona di Calabria, che custodisce immutate le tracce della sua antica natura di crocevia sul bacino del Mediterraneo, assumendo per molti secoli il ruolo di vera e propria isola e roccaforte culturale²¹.

Il patrimonio storico-architettonico in quest'area è di elevato valore culturale e la lingua, le tradizioni e le vestigia culturali testimoniano la presenza nel tempo di importanti civiltà, prima di tutte quella greca e bizantina.

Con riferimento alla dimensione religiosa di tali comunità e al contributo che esse hanno apportato nei secoli, in Calabria ci sono ben diciassette siti, tra parrocchie e monasteri, facenti capo alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta ed Esarcato per l'Europa Meridionale, nonché quattro *aghiasmas* (fonti sante, che rappresentano dei luoghi di culto e di pellegrinaggio per i fedeli ortodossi)²²,

Venezia, Livorno [...] persone ricche, o figli di Mercanti», affatto diversi dai primi «di Nazione, di lingua e di fede» (ASPF, Scritture riferite nei Congressi. Italo-greci, v. 3, 1716-1740, *Riflessioni sopra la lettera circolare per gli Ord.ri d'Italia nelle cui diocesi vi sono Greci*, cc. 363r-366v). Gli albanesi di rito greco dell'Italia meridionale, pur utilizzando la lingua greca nella liturgia, parlavano un dialetto albanese o italiano.

¹⁹ Cfr. STATUTO REGIONE CALABRIA, L. Regionale 19 gennaio 2010, n. 3, in BUR n. 1 del 16 gennaio 2010.

²⁰ E' stato istituito un Parco museo della Cultura Arbreshe, un'area che è fortemente caratterizzata da una minoranza etnico-linguistica dalle più disparate origini, che ha arricchito notevolmente il panorama degli usi e costumi di questa terra, che trovano caratteristica espressione nelle danze, nei canti ma anche nei riti e nelle cerimonie religiose, nonché nelle varie produzioni dell'artigianato locale. E' questo il caso delle comunità di origine Albanese, stabilitesi in diverse aree della Calabria, che è possibile identificare nella costellazione dei centri di interesse storico di: Mongrassano, Cezeto, San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, Santa Caterina Albanese, Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese. Gli Albanesi di Calabria sono molto legati alle tradizioni della loro terra, conservano, parlano correntemente la loro lingua, godono di autonomia religiosa e i loro riti, celebrati secondo la tradizione greco-ortodossa, diventano momenti di attrazione per tutta la comunità e per i turisti.

²¹ Bova, piccolo paese montano in provincia di Reggio Calabria, è la capitale culturale dell'Area Grecanica, una porzione di terra che si estende per circa 400 Km² sulla fascia ionica a ridosso dell'area urbana di Reggio Calabria. L'area tra le più povere d'Italia, comprende 12 Comuni quasi tutti ricadenti nei confini della Comunità Montana Versante Ionico Meridionale Capo Sud e nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Dal punto di vista storico-culturale, si caratterizza per la presenza al suo interno dell'Isola Ellenofona costituita da centri abitati in cui si parla ancora il Greco di Calabria, una minoranza linguistica tutelata dalla L.R. n° 15/2003.

²² L'aghiasma o agiàsma è una fonte sacra di particolare significato religioso o spirituale, oggetto talvolta di pellegrinaggi. Il rito dell'aghiasma, praticato nel mondo bizantino, consisteva nell'immersione da parte del credente in una piscina per ottenere la guarigione (la grande

precisamente l' Aghiasma di San Fantino il Vecchio (nella cripta dell'omonima antica chiesa monastica a Taureana (RC), sede dell'antico vescovado bizantino); di San Filareto, vicino a Seminara (RC); di Sant'Elia lo Speleota nella grotta d'asceti del santo vicinissimo all'omonimo Monastero greco-ortodosso a Melicuccà, (RC) e infine l' Aghiasma di San Giovanni Theristis, nell'area dell'omonimo Monastero greco-ortodosso a Bivongi (RC)²³.

Il patrimonio culturale rappresentato dagli edifici storici e di pregio architettonico della Calabria è un elemento del contesto regionale che definisce importanti legami territoriali e sistemi di agglomerati urbani nella Regione e che ricomprende, tra i beni di interesse religioso, una vasta tipologia di edifici di culto (chiese, basiliche, monasteri, santuari, abbazie, monasteri e conventi), che rispecchiano le vicissitudini storiche della Regione descrivendo un contesto contrassegnato da una trama culturale e socio-politica di cui gli edifici sono una chiara testimonianza²⁴.

Con Legge regionale n. 15 del 30 ottobre 2003 si è inteso tutelare e valorizzare la lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria,

santificazione) Il Grande Aghiasmos è la solenne benedizione delle acque in occasione della Teofania. È uno dei riti più antichi e significativi della Chiesa bizantina, la cui celebrazione avviene due volte l'anno. La prima volta ha luogo la vigilia della Teofania, al termine dell'esperinos o della Divina Liturgia e viene utilizzata la kolimvithra stessa del Battesimo. La cerimonia viene ripetuta il 6 gennaio al termine dell'orthros. Questa celebrazione viene compiuta anche in una conca posta al centro della chiesa o viceversa all'esterno sfruttando le acque di una fontana o di un fiume o del mare. L'acqua benedetta, aghiasma, viene usata per benedire le case ed i campi. Accanto al Grande aghiasmòs, c'è anche un piccolo aghiasmòs (la piccola santificazione), che viene celebrato all'inizio di ogni mese, ed ogni qual volta se ne presenti la necessità, con un rito abbreviato, per la benedizione dell'acqua che viene usata per benedire una nuova casa o su richiesta dei fedeli per circostanze varie. Si noti che la Chiesa bizantina non conserva l'acqua benedetta per le esigenze di culto, ma ne effettua di volta in volta la benedizione. Cfr. L. GILLET, *Orthodox spirituality: an outline of the orthodox ascetical and mystical tradition*, S.P.C.K., 1961, p. 41.

²³ L'elenco dei luoghi di culto ortodossi nella regione Calabria può essere consultato on line all'indirizzo <http://www.ortodossia.it/PARROCCHIE.htm#CALABRIA>

²⁴ L'attuale censimento sul territorio calabrese conta nel suo complesso 1.521 edifici di interesse architettonico, racchiusi in un periodo di tempo che va dal sec. VI d.C. ai primi decenni del sec. XX. In Calabria si contano oltre 2.000 chiese e 113 santuari. Si tratta prevalentemente di beni ecclesiastici che rientrano nella giurisdizione delle 12 Diocesi. Un segno forte nel territorio e nell'ambiente urbano calabrese è tracciato dalle Cattedrali. La Cattedrale si pone come fulcro della vita religiosa e sociale, per cui il corso degli eventi storici può essere raccontato attraverso le vicende architettoniche di questi edifici simbolo. In Calabria si contano 23 tra Cattedrali e Concattedrali: la Cattedrale della Madonna Achirpita (sec. XI) a Rossano (CS); le Cattedrali di Reggio Calabria, Bova, Locri, Gerace, Oppido Mamertina, Palmi, Mileto, Nicotera, Tropea, Catanzaro, Squillace, Nicastro, Crotone, Santa Severina, Cosenza (Duomo di Cosenza), Bisignano, Rossano, Cariati, Lungro, Cassano, San Marco Argentano, S. Maria dell'Episcopio a Scalea. Altrettanto importanti sono i santuari presenti sul territorio calabrese molti dei quali sono stati inseriti nell'itinerario cammini di fede elaborato nell'ambito del Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo: il Santuario di Maria SS del Pettoruto a San Sosti (CS); di Maria SS. della Quercia di Visoria a Conflenti (CZ), della Madonna Achirpita (sec. XI) a Rossano (CS), di San Francesco a Paola (CS), di Maria Santissima della Montagna di Polsi a San Luca (RC), della Sacra Spina a Petilia Policastro (KR), di Santa Maria delle Armi Cerchiara di Calabria (CS).

dedicando un apposito articolo (art. 2) alla definizione del patrimonio culturale oggetto della legge, tra cui vengono ricomprese: “la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale”²⁵.

Il contributo apportato dalla minoranza greco-ortodossa alla costruzione dell'identità regionale è ribadito anche nella Legge regionale n. 21 dell'11 giugno 2012, la quale, sia pure in tema di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria, definisce all'art. 1 “l'identità culturale del popolo calabrese come bene primario da valorizzare e promuovere ed individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna mirata a favorire l'edificazione di un'Europa unita, mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle diversità delle culture regionali”²⁶.

Il diritto dei popoli alla conservazione e allo sviluppo delle rispettive identità e tradizioni culturali può essere fatto rientrare nel novero dei diritti umani fondamentali alla luce del principio della dimensione culturale dello sviluppo sancito dalla Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali, approvata dalla Conferenza mondiale UNESCO del 1982²⁷ e ribadito nella Dichiarazione Universale UNESCO sulla Diversità Culturale, adottata all'unanimità il 20 ottobre 2005²⁸. Il patrimonio culturale rappresenta un'estrinsecazione della natura più profonda

²⁵ Cfr. REGIONE CALABRIA, Legge Regionale 30 ottobre 2003, n. 15, *Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria*, in *Boll. Uff.* 5 novembre 2003, supplemento straordinario 1 al n. 20. Questa legge, all'art. 10, istituisce un Istituto Regionale Superiore di Studi Ellenico-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, in *GU* n. 297 del 20 dicembre 1999), che incentiva la costituzione di istituti regionali per la valorizzazione delle minoranze storiche e linguistiche.

²⁶ REGIONE CALABRIA, Legge regionale 11 giugno 2012, n. 21, *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria*, in *BUR* n. 10 dell'1 giugno 2012, supplemento straordinario n. 7 del 15 giugno 2012).

²⁷ F. MUCCI, *Patrimonio culturale immateriale e diversità culturale: tra sviluppo sostenibile e globalizzazione*, in *Il Futuro del passato*, numero speciale de *Contributi Scientifici della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali*, a cura di C. SAPORETTI, 2004, p. 56.

²⁸ Il testo della convenzione è consultabile on line all'indirizzo www.unesco.org. Per approfondimenti sul contenuto e sull'attività decennale dell'UNESCO in tema di diversità culturale si rinvia a C. CASULA – L. AZARA, *Unesco 1945-2005: un'utopia necessaria*, Città Aperta Edizioni, Troina, 2005. La cultura, viene spiegato nel Preambolo della dichiarazione, è “l'insieme dei tratti distintivi materiali e spirituali che caratterizzano una società o un gruppo sociale ed include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze”.

dell'uomo, espressione dell'identità, della storia, della sensibilità culturale e religiosa che nei secoli si è manifestata sotto forma di opera d'arte, di documento storico, di testo letterario, di struttura architettonica o di luogo di culto. Il bene culturale in sé, dunque, è espressione del legame tra religione, cultura e società, simboleggia l'evoluzione complessiva della comunità e rappresenta il veicolo di trasmissione fra le generazioni del patrimonio storico e di valori di un determinato gruppo in particolare e della intera umanità.²⁹ Per questo diventa oggetto di azioni specifiche da parte dello Stato, degli enti locali e di tutti i soggetti che compongono la Repubblica.

3. – In materia di tutela dei beni culturali un ruolo fondamentale è attribuito alle Regioni, in virtù della modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta con L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Leggendo le materie ricomprese nei commi II e III dell'art. 117 della Costituzione, nella sua formulazione post-riforma, si può subito affermare che la disciplina dei beni culturali di interesse religioso si colloca nei punti di intersezione di almeno tre materie: i “rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose” (art. 117, comma 2, lett. c) e la “tutela dei beni culturali” (art. 117, comma 2, lett. s), demandati all'esclusiva competenza dello Stato, e la “valorizzazione dei beni culturali” (art. 117, comma 3), che appartiene alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (nonostante le difficoltà nell'individuazione di una linea di demarcazione netta tra attività di valorizzazione e di tutela)³⁰.

Tale denominazione vale ad individuare, nell'ambito di un vasto e articolato catalogo di beni culturali, una nuova categoria di beni caratterizzata dall'interesse religioso, che esige per la sua rilevanza costituzionale adeguate attenzioni³¹.

²⁹ I. NICOTRA, *I beni culturali e il loro “statuto giuridico”*, in *Il Secolo d'Italia*, 12 gennaio 2005.

³⁰ Sul tema e sulla ampie problematiche che ne derivano si rinvia a D. MILANI, *La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, pp. 202-244; A.G. CHIZZONITI- I. BOLGIANI, *L'evoluzione della disciplina regionale del fenomeno religioso*, in *Regionalismo e Regioni in Italia (1861-2011)*, a cura di E. LONGOBARDI, Gangemi, Roma, 2011, pp. 142-145; P. CONSORTI, *Nuovi rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose. Sui riflessi ecclesiastici della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1, 2003

³¹ La letteratura giuridica in materia di beni culturali di interesse religioso è molto ampia e autorevole. Tra i principali contributi, anche per un'indagine storico-evolutiva della disciplina, si rinvia a: A.G. CHIZZONITI, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in L. DE GRASSI (a cura di), *Cultura e Istituzioni, La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008; R. BOTTA, *Beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto, enciclopedia giuridica de Il sole 24 ore*, vol. 2, Milano, 2007, p. 493; A. FUCCILLO, *I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, marzo 2009; G. FELICIANI (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso*, Il Mulino, Bologna, 1995; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiastici nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001.

La distinzione tra tutela, gestione e valorizzazione era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 112/1998, il cui art. 148 prevede tre definizioni di attività pubbliche relative ai beni culturali: la tutela, di cui alla lett. c); la gestione, di cui alla lettera d); la valorizzazione, di cui alla lett. e)³².

L'attuale Codice dei beni culturali all'art. 3, precisa che la tutela «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione», mentre all'art. 6, definendo la valorizzazione, ne indica la sostanza «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale».

Aggiunge inoltre che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze». Questo secondo inciso è inequivocabile nel precisare il rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione dei beni culturali alla loro tutela³³.

Gli interventi che riguardano i beni culturali di interesse religioso, tuttavia, quasi sempre intersecano altre materie che compaiono negli elenchi dell'art. 117 della Costituzione o che, non comparendo, finiscono addirittura per essere attratte nella sfera della nuova competenza legislativa residuale delle Regioni, a norma del comma IV del medesimo articolo.

La necessità di salvaguardare le esigenze di carattere religioso costituisce il fondamento di una serie di disposizioni normative in materia urbanistica ed edilizia per gli edifici di culto, mentre la cura degli interessi legati al patrimonio storico e

³² Per un'analisi delle norme contenute nel decreto cfr., G. FALCON (a cura di), *Lo Stato autonomista*, Bologna, Il Mulino, 1998; M. TIPO (a cura di), *Commento al d.lgs. n. 112/1998-Il nuovo modello di autonomie territoriali*, Maggioli, Bologna, 1998; M. SICLARI, *Beni e attività culturali. Decentramento di funzioni amministrative e nuovo riparto di competenze fra Stato, Regioni ed enti locali*, in *Nuova rass.*, pp. 1999, 1696 ss. ; G. PITRUZZELLA, *L'organizzazione periferica del ministero e gli attori istituzionali locali*, in *Aedon*, 1999, 1, par. 2. G. SCIULLO, *Beni e attività culturali nei primi progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998*, in *Aedon*, 1998, 2, par.1, www.aedon.mulino.it. Con riferimento alle innovazioni contenute in tale decreto in materia di beni culturali di interesse religioso si rinvia a S. BORDONALI, *I beni culturali di interesse religioso dopo il D.Lgs. 112/98*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 2000, pp. 16 ss.; M. L. LO GIACCO, *Le competenze delle regioni in materia ecclesiastica*, Cacucci, Bari, 2004, pp. 98-99.

³³ La definizione dei concetti di tutela e valorizzazione è stata oggetto, anche di recente, di interventi del giudice di legittimità costituzionale. Con la Sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale ha individuato una definizione delle due funzioni: la tutela è “diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale”; la valorizzazione “è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

artistico spesso è alla base di disposizioni che riguardano un ambito di tutela più ampio, quale quello della tutela e della valorizzazione dell'ambiente o della promozione dell'offerta turistica nazionale, regionale o locale³⁴.

Esaminando pertanto la normativa statale e regionale applicabile ai beni culturali e di interesse religioso, si ha la sensazione, effettivamente, di un'incontrollata proliferazione di funzioni e compiti amministrativi, specialmente nella legislazione regionale³⁵.

La definizione «beni culturali di interesse religioso», infatti, porta a considerare «l'ineluttabile confluenza, *in subiecta materia*, di interessi eterogenei, ma in buona misura parimenti orientati»³⁶.

La riforma costituzionale, infatti, ha introdotto significative novità, dando spazio al principio di sussidiarietà e al tempo stesso procedendo alla ripartizione delle competenze legislative ed amministrative, comprese quelle sui beni culturali³⁷. Questo sistema ha comportato una crescita dell'autonomia legislativa, organizzativa e politica degli enti territoriali oltre che una ricerca di integrazione e complementarietà tra le funzioni dei diversi soggetti: ciò è avvenuto anche alla luce della rinnovata formulazione dell'art. 118 della Costituzione il quale, al III comma, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni»³⁸.

La legge di riferimento della materia è oggi rappresentata dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore nel 2004, a pochi anni di distanza dal Testo Unico in materia, ovvero il D.Lgs. n. 490/99³⁹.

Nell'elaborazione del Codice si è dovuto tener conto sia della difficoltà di distinzione tra l'attività di tutela e quella di valorizzazione, sia dei nuovi equilibri costituzionali a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sia ancora dei

³⁴ R. ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso in Italia: tra legislazione canonica e intese con le regioni*, in *Panorami*, 6, 1994; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la formazione più recente*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, p. 191 ss..

³⁵ Cfr. A. ROCCELLA, *Le intese regionali a) profili pubblicistici*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, cit., p. 117 ss.: e più recentemente I. BOLGIANI, *Le intese concluse tra Regioni civili ed autorità ecclesiastiche*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2010, p. 363

³⁶ G. SARACENI, *Cultura e beni religiosi*, in A.A.V.V. *Beni culturali e interessi religiosi*, Jovene, Napoli, 1983.

³⁷ E' stato osservato che la riforma del 2001 nel settore dei beni culturali in realtà anziché adottare una ripartizione oggettiva verticale tra materie, abbia preferito ricorrere ad una partizione orizzontale per tipologia di azioni di intervento (tutela e valorizzazione) su di un comune ambito. Cfr. A. G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula ed., Tricase, 2008, p. 22.

³⁸ D. NARDELLA, *I beni culturali tra Stato e regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Dir. Pubbl.*, 2002, 2, p. 672.

³⁹ La principale differenza tra i due provvedimenti risiede nel loro impianto, compilativo quello del Testo Unico e innovativo quello del Codice. Il legislatore, anziché procedere ad una revisione del precedente testo per la necessità di adeguare la normativa dei beni culturali alla riforma del titolo V della Costituzione, è intervenuto *ex novo* nella materia, che ha attribuito la tutela a livello centrale e la valorizzazione dei beni culturali a livello periferico.

principi, mutuati dall'ordinamento europeo ma ormai patrimonio anche del nostro, di sussidiarietà e differenziazione, il che ha portato all'introduzione di molteplici deroghe al sistema dualistico tutela-centro /valorizzazione-autonomie.

Ferma dunque la titolarità della funzione di tutela in capo allo Stato, si è previsto che l'esercizio possa avvenire attraverso il conferimento di specifici settori di attività alle Regioni «tramite forme di intesa e coordinamento» (art. 4, comma 1) e, in via subordinata, agli Enti Locali. La Regioni, i comuni, le città metropolitane e le province «cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela» (art. 5, comma 2).

La necessità avvertita dal legislatore è stata quella di assicurare, almeno dal punto di vista normativo, gli strumenti idonei a realizzare un'azione coerente, ispirata ad una logica unitaria, attraverso la previsione che Stato, Regioni ed enti locali operino sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di tutela e valorizzazione: per questa via i principi dell'unitarietà dell'azione amministrativa e del coordinamento tra centro ed autonomie rappresentano anche mezzi con cui superare la difficoltà di distinzione tra attività di tutela e valorizzazione⁴⁰.

Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, il Codice Urbani del 2004 dedica ad essi una disposizione specifica, ovvero l'art. 9, il quale prevede al comma I che: “Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità, mentre al comma II dispone che “si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse in base all'Accordo del 1984, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica⁴¹”

⁴⁰ M. CAMMELLI, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione*, in “Aedon”, rivista di arti e diritto on line, 2004, n.2.

⁴¹ Il concordato Lateranense del 1929 non conteneva alcun riferimento esplicito alla materia dei beni culturali. Solo a seguito dell'Accordo di revisione entrato in vigore con L. 121/1985 è stata introdotta una disciplina specifica regolata dall'art. 12 di tale legge, in cui si prevede che “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico (...) e concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Numerosi sono stati finora gli interventi normativi bilaterali per dare attuazione a questa norma, tra cui l'Intesa del 1996 tra il Ministero per i Beni culturali e la Conferenza Episcopale Italiana (D.P.R. 571/1996 in G.U. 8 novembre 1996, n. 262), successivamente modificata da una nuova Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, ratificata con D.P.R. n. 78/2005, in G.U. 5 maggio 2005, n. 103. Cfr. G. FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2006; C. CARDIA, *Lo spirito dell'accordo*, in M. MADONNA (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia, 2007; A.G. CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed*

I più rilevanti profili innovativi di questa disciplina sono la riconduzione ad unità del concetto di bene culturale di interesse religioso e la conseguente estensione della “tutela delle esigenze di culto” anche ai beni culturali appartenenti a quelle confessioni religiose che non hanno ritenuto opportuno proporre nei rispettivi strumenti pattizi un richiamo espresso a tale tutela⁴².

In questo senso, l’art. 9, II co. del Codice Urbani può essere interpretato anche come una sorta di strumento per la legittimazione di ogni forma di attuazione, già realizzata o da porre in essere in futuro, del più ampio impegno che deriva dall’insieme delle disposizioni, unilaterali e pattizie, per la tutela del patrimonio storico e artistico di interesse religioso⁴³.

Questa norma riafferma il principio della “collaborazione”, relativamente alle esigenze di culto, tra il Ministero, le Regioni, per quanto riguarda il loro ambito di competenza, e le autorità religiose, aprendo un varco alla stipulazione di accordi e intese anche a livello regionale, realizzando un maggiore coinvolgimento delle strutture di governo più vicine al cittadino sia in ambito civile, sia in ambito religioso⁴⁴.

4. – La Regione Calabria possiede un immenso patrimonio culturale, artistico e religioso la cui valorizzazione, in conformità con quanto previsto dalle norme appena esaminate, è stata oggetto di numerosi interventi di tipo unilaterale e bilaterale negli ultimi anni, che hanno interessato i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad

innovazione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2005; G. PASTORI, *L’art. 12 dell’Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano*, in G. FELICIANI, (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso*, Il Mulino, Bologna, 1995.

⁴² Sulle innovazioni introdotte dal Codice Urbani in materia di beni culturali di interesse religioso e sul principio di collaborazione tra autorità pubbliche e religiose cfr. N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchese.it), giugno 2012, pp. 3-6; A.G. CHIZZONITI, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell’attività di valorizzazione*, in L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura ed Istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁴³ I. BOLGIANI, *Regioni e fattore religioso*, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2012. Per un commento approfondito dell’art. 9 del Codice Urbani si rinvia a F. MARGIOTTA BROGLIO, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna, 2007; N. GULLO, *Art. 9*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2012; A. FUCCILLO, *I beni immobili culturali ecclesiastici*, cit., p. 16. Per una più aggiornata disamina delle Intese regionali in materia di beni culturali ecclesiastici cfr. I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (vecchi e nuovi)*, in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechurchese.it, 5 novembre 2012.

⁴⁴ In realtà già da anni in parecchie Regioni sono state create consulte o commissioni per i beni culturali a cui partecipano delegati delle conferenze episcopali regionali. P. CAVANA, *Rapporti giuridici tra regioni e autorità ecclesiastiche locali nel nostro ordinamento: osservazioni e spunti ricostruttivi*, in R. BOTTA (a cura di), *Interessi religiosi e legislazione regionale, Atti del Convegno di Studi (Bologna, 14-15 maggio 1993)*, Milano, Giuffrè, 1994, (pubblicato anche in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 962-1008).

enti della Chiesa Cattolica, ma anche beni afferenti alle profonde tracce della presenza della religione greco-ortodossa nella Regione, in tutte le sue espressioni culturali.

Nell'accordo di programma quadro in tema di beni e attività culturali stipulato tra il Governo italiano e la Regione Calabria nel novembre 2005⁴⁵, si fa un esplicito riferimento all'importante contributo che la presenza di comunità religiose diverse dalla cattolica ha dato allo sviluppo della Regione, alla sua identità ed al suo patrimonio artistico-culturale.

In particolare viene fatto riferimento alle comunità albanesi di rito greco e alle comunità greco-ortodosse, ma anche valdesi, insediati nelle aree di Guardia Piemontese, Mormanno e Montalto⁴⁶, prendendo atto di come la diversità e ricchezza di culture da secoli presenti nella Regione abbiano contribuito anche al suo sviluppo sociale ed economico.

Per questo motivo già a partire dal 2001 sono stati realizzati diversi interventi, nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2000- 2006, aventi ad oggetto il recupero dell'identità e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di iniziative che hanno avuto visibilità con la creazione del Parco Culturale dei greci di Calabria, un grande contenitore di attività differenti per tipologia e obiettivi, che vanno dalla promozione dell'enogastronomia, all'ospitalità, al recupero di siti di interesse religioso, alla valorizzazione di riti di origine greco-ortodossa come la cerimonia della domenica delle Palme, in cui la liturgia della Pasqua Cristiana si mescola a tracce di feste liturgiche del mondo ortodosso bizantino, evocando universi di significato ancora più lontani, radicati nel contesto rurale delle comunità grechaniche⁴⁷.

Con l'Accordo di Programma quadro sottoscritto nel 2003 si è dato avvio ad una fase caratterizzata da un processo di identificazione ed aggregazione per aree tematiche, finalizzata alla costruzione di economie di distretto per i beni culturali, di supporto anche all'economia turistica, in cui tra i percorsi oggetto di interventi di valorizzazione un ruolo significativo è stato attribuito, nella sezione «itinerari religiosi», ai monasteri italo-greci, ricompresi nell'itinerario bizantino.

⁴⁵ INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE CALABRIA, Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali, novembre 2005, consultabile on line sul sito della Regione www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/...beni_culturali/articolato

⁴⁶ Sulle vicende della comunità valdese in Calabria si rinvia a: A. PERROTTA, *I Valdesi a San Sisto, Guardia, Montalto, San Vincenzo, Vaccarizzo, Argentina e Piano dei Rossi*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2005; D. JAHIER, *Calabro-Valdesi: le colonie Valdesi in Calabria nel secolo XVI*, Società di Storia valdese, 1929.

⁴⁷ Per una visione d'insieme dei progetti e delle attività realizzate nell'ambito del Parco culturale dei greci di Calabria, si veda l'apposito sito <http://www.galareagrechanica.it/>.

Nel 2010 è stata emanata una legge regionale con lo scopo di prevedere la costituzione di una società «in house» allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese⁴⁸.

La Regione Calabria nel 2012 ha emanato un Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio architettonico, intendendo per edifici storici e di pregio architettonico tutti i monumenti, gli edifici e i beni immobili che hanno un riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica.

All'interno dell'unitaria definizione di edifici storici e di pregio in questo specifico piano d'azione si ricomprende un enorme patrimonio afferente a specifiche epoche storiche e a testimonianze culturali dominanti o riconducibili a minoranze etnico religiose difficile da ricostruire con puntualità. Basti pensare che in Italia si stimano circa 4.500 fra santuari e monasteri, 100.000 chiese, 30.000 dimore storiche, 3.200 musei, 16.000 biblioteche. Solo in Calabria gli ultimi censimenti contano circa 1.521 edifici di pregio architettonico e, per quanto riguarda il patrimonio ecclesiastico, si possono contare oltre 2.000 chiese, 113 santuari e 18 musei diocesani di arte sacra rilevanti⁴⁹.

La novità che caratterizza il Piano della Regione Calabria per la programmazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali è la predisposizione di un elenco di edifici religiosi individuati come poli attrattori della Regione Calabria, distinti per livello⁵⁰ e inseriti in itinerari (mariano, domenicano, bizantino, del monachesimo e paolano, in onore del noto Santo calabrese Francesco da Paola), individuando per

⁴⁸ REGIONE CALABRIA, Legge Regionale n. 34/2010, partecipazione della Regione Calabria al Progetto Magna Grecia”, in B.U. 31 dicembre 2010, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2010, n. 1. A seguito di un ricorso del Governo, l'art. 11, comma I di tale legge è stato così sostituito: “La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società”. (L.R. 10 agosto 2011, n. 31, *Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010, Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia»*, in B.U. 1 agosto 2011, n. 14 - S.S. 10 agosto 2011, n. 4). Nel ricorso il Governo sosteneva che la disciplina della gestione dei beni archeologici invadesse l'area normativa riservata alla competenza esclusiva statale contrastando con l'articolo 117, 2° comma lettere g) ed s) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e la materia della tutela dei beni culturali, nonché con il 3° comma dello stesso articolo in quanto in contrasto con i principi fondamentali introdotti dal titolo II della parte II del D.lgs. n. 421/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

⁴⁹ Cfr. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, *Minicifre della cultura 2009*, Gangemi Editore, 2009, p. 8.

⁵⁰ I tre livelli sono stati individuati tenendo conto degli interventi finanziati nella programmazione passata e degli studi bibliografici in materia. cfr. V. TETI, *Reliquie e sentimento religioso dei luoghi e identità*; F. MINERVINO, *Luoghi di fede e religiosità popolare in Calabria, itinerari religiosi*, Edizioni Abramo, 2011).

alcuni di questi edifici delle modalità di intervento diretto da parte della Regione⁵¹. L'individuazione dei poli attrattori nasce dall'esigenza di individuare una struttura portante su cui costruire una rete e degli itinerari ai fini dello sviluppo della fruizione turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture complementari in grado di valorizzare il patrimonio storico-culturale della Calabria⁵².

Il patrimonio culturale del territorio calabrese è stato spesso oggetto di azioni di tutela mirata alla sua salvaguardia, secondo quanto previsto dalle leggi per la tutela per il patrimonio architettonico e paesaggistico. Tuttavia, l'azione di tutela, demandata al compito dello Stato per il tramite delle Soprintendenze, ha principalmente interessato quella parte di beni di riconosciuto interesse culturale di proprietà pubblica (costituito da edifici di proprietà di enti pubblici ed edifici di culto annessi al patrimonio statale dopo il 1861) oltre a tutti gli edifici di culto (di proprietà delle diocesi regionali o appartenenti agli ordini religiosi) che, per il particolare interesse testimoniale per il territorio, sono stati oggetto di azioni di risanamento conservativo, consolidamento statico e strutturale, restauro.

Tale prassi non è stata invece attuata nei confronti del patrimonio architettonico di proprietà dei privati, sia a causa della refrattarietà dei privati che consideravano il bene culturale un vincolo al libero esercizio del proprio diritto di proprietà, sia per l'impossibilità di poter operare sistematicamente azioni espropriative nei confronti dei proprietari dimostratisi negligenti nella preservazione del bene (di cui detengono la proprietà, ma il cui valore culturale è patrimonio della collettività)⁵³.

Nella programmazione 2000/2006 la Regione Calabria ha programmato una linea di intervento per il recupero, la valorizzazione e la eventuale rifunzionalizzazione degli elementi di maggiore pregio del patrimonio architettonico regionale, tra cui la realizzazione di reti tematiche per il recupero dei singoli beni culturali di natura ecclesiastica, prevedendo interventi per la costruzione di itinerari religiosi con particolare riferimento all'itinerario bizantino, dei monasteri italo-greci, dei siti

⁵¹ Il piano per individuare gli edifici storici a valenza religiosa oggetto dei finanziamenti a valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1 del Por FESR Calabria 2007/2013, ha tenuto conto non solo della loro classificazione quali poli attrattori, ma anche della necessità di pianificare interventi finanziari. L'obiettivo del Piano, in considerazione anche delle risorse finanziarie disponibili, è infatti anche quello di individuare gli edifici su cui è necessario intervenire per completare precedenti interventi di recupero e valorizzare il patrimonio riferito a questa tipologia di beni, al fine di pervenire alla creazione di reti integrate di beni e servizi per la fruizione turistico culturale del patrimonio culturale.

⁵² Il modello organizzativo deve soddisfare l'esigenza sia di offrire e comunicare una visione di insieme della cultura agli utenti, sia di ottimizzare l'uso delle risorse per migliorare gli aspetti gestionali e garantire servizi di qualità. L'obiettivo è quello di attrarre flussi turistici nei siti di maggiore notorietà (poli) e irradiare tali flussi verso beni e territori meno fruiti ma non per questo meno interessanti. Cfr. REGIONE CALABRIA, *Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico*, 15 ottobre 2012.

⁵³ Un esempio eclatante di tale situazione è lo stato di degrado dell'Abbazia di Santa Maria della Matina situata a San Marco Argentano in provincia di Cosenza di proprietà privata. La Chiesa di stile gotico fondata intorno all'anno 1065 dal re Roberto il Guiscardo, è tra i più raffinati esempi di architettura cistercense. Nel 1806 l'Abbazia fu venduta alla famiglia Valentoni ed adibita a fattoria.

certosini e all'itinerario Barocco⁵⁴. Nella maggior parte dei casi si è trattato di interventi di restauro, recupero e tutela dei beni, mentre meno attenzione è stata dedicata all'attività per renderli fruibili ed accessibili.⁵⁵ La predisposizione di itinerari religiosi rappresenta una nuova modalità di fruizione delle risorse culturali del territorio, offrendo un percorso di visita mediante strumenti di comunicazione e di promozione, anche immateriali e innovativi, attraverso il quale il visitatore viene guidato nella conoscenza e nella visita del territorio e dei suoi beni culturali⁵⁶.

5. – Nel 1995, il Comune di Bivongi aveva concesso in uso, attraverso la stipula di una convenzione, il complesso della Basilica bizantina di San Giovanni Theristis alla Metropolia Greco-Ortodossa per la pratica della vita ascetica. Il Sacro Monastero di San Giovanni Theristis si trova in un territorio, che da Bivongi conduce a Stilo, nel quale è fiorito il monachesimo bizantino attorno all' VIII-XI secolo, nel periodo in cui la Calabria rientrava ecclesiasticamente sotto la giurisdizione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il monastero fa parte degli insediamenti abitati da monaci asceti, così che la zona è da sempre stata definita la Terrasanta del

⁵⁴ L'investimento previsto è stato di circa 10 milioni di euro. L'itinerario è un percorso di visita proposto al turista mediante strumenti di comunicazione e di promozione, anche immateriali e innovativi, attraverso il quale il visitatore viene guidato nella conoscenza e nella visita del territorio e dei suoi Beni Culturali. Possono essere creati differenti itinerari a seconda dell'oggetto della visita (itinerario di visita alla città d'arte, itinerario di scoperta del territorio, itinerario religioso, itinerario naturalistico, itinerario legato al personaggio, itinerario storico). Il piano turistico prevede degli itinerari «scoperta» fondati su escursioni indirizzate a visitare le risorse naturali, artistiche e culturali dell'area. I temi degli itinerari “scoperta” possono essere: storia e cultura, gastronomia, artigianato e folclore e itinerari religiosi. Gli itinerari religiosi proposti sono i seguenti: l'itinerario «Paolano» legato alla figura di San Francesco di Paola di cui ricorre nel 2016 il seicentesimo anniversario della sua morte. Sono inseriti in tale itinerario il Santuario di San Francesco a Paola e le Chiese a lui dedicate ad Altomonte e Amantea; l'itinerario “del monachesimo” tra tutti quello legato alla via di San Bruno in cui si ripercorrono le tappe che portarono alla nascita della Certosa di Serra San Bruno. L'itinerario “Fratelli domenicani”, in cui si ripercorrono le tappe che portarono alla nascita del Convento di San Domenico a Soriano. L'itinerario cammini di fede elaborato nell'ambito del Progetto co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. Cfr. REGIONE CALABRIA, *Piano Regionale*, cit., p. 44.

⁵⁵ Nelle linee di indirizzo i risultati attesi sono: incremento del numero di visitatori presso gli Edifici di pregio; maggiore capacità di intercettare nuovi bacini della domanda culturale regionale, nazionale ed internazionale; valorizzazione del patrimonio architettonico in sinergia anche con il resto del patrimonio culturale e paesaggistico regionale; sviluppo di attività di ricerca; nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali per le comunità locali; creazione di figure artigiane; ripresa degli antichi mestieri; avvicinamento dei giovani all'arte. Cfr. REGIONE CALABRIA, *Piano Regionale*, cit., p. 44.

⁵⁶ Il sistema della rete e degli itinerari religiosi deve essere creato come un modello organizzativo adatto a supportare e sviluppare la domanda turistica culturale, tra cui quella religiosa. A tal fine è necessario offrire e comunicare una visione di insieme della cultura al pubblico di riferimento. La base della costituzione della Rete avviene attraverso l'individuazione di Attrattori Religiosi che costituiranno la struttura portante su cui costruire gli itinerari. Cfr. REGIONE CALABRIA, *Piano regionale*, cit., p. 91.

monachesimo greco - ortodosso in Calabria. Questo luogo è ancora abitato in maniera permanente da una piccola comunità greco ortodossa al quale venne concesso di restarvi fin dal dominio bizantino del XI secolo. Il *Katholikon* del monastero risale infatti all'XI secolo e nel territorio adiacente si trova anche la Grotta e la fonte santificata da san Giovanni Theristis (sec. X)⁵⁷.

Agli inizi del 1800, a seguito delle leggi napoleoniche sui beni ecclesiastici, l'intero complesso divenne proprietà del comune di Bivongi. Appartenne poi a diversi proprietari, che lo adattarono all'uso agricolo finchè gli eredi dell'ultimo proprietario lo donarono nel 1980 nuovamente al comune di Bivongi, il quale nel 1990 cominciò ad effettuare lavori di ristrutturazione dell'edificio e dell'area circostante per ridestinarlo alla sua originaria funzione di luogo di culto per i monaci ortodossi. Questo monastero è il primo in Italia ad essere stato fondato da monaci provenienti direttamente dal Monte Athos, che nel 1994 tornarono a vivervi stabilmente.

Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio Regionale della Calabria dichiarò sacra l'area compresa fra i fiumi Stilaro e Assi per facilitare l'insediamento dei monaci. Il 24 febbraio 1995 il comune di Bivongi concesse ufficialmente il monastero all'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia per un tempo di 99 anni⁵⁸, contribuendo significativamente al ripristino degli antichi legami intercorsi tra il monachesimo italo-greco e quello athonita⁵⁹.

⁵⁷ Il monastero, durante il periodo normanno fu uno dei più importanti monasteri basiliani nel sud Italia fino al XV secolo, in cui cominciò a subire una fase di declino. Nel 1662 i monaci lo abbandonarono definitivamente per trasferirsi nel convento più grande di San Giovanni Theristis fuori le mura a Stilo, dove furono portate le reliquie di San Giovanni Theristis e dei Santi asceti Nicola e Ambrogio.

⁵⁸ Il 21 marzo 2001 il monastero fu visitato dal Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, che vi riportò una reliquia di San Giovanni Theristis dall'omonima chiesa di Stilo. Nel 2002 sono stati definitivamente ultimati i lavori con il completamento della ricostruzione del *katholikon*.

⁵⁹ La Politeia ortodossa del monte Athos è regolata da un regime giuridico del tutto peculiare. Le comunità monastiche hanno infatti il diritto all'autogoverno, compiutamente delineato dallo Statuto del Santo Monte Athos del 10 maggio 1924, riconosciuto dal decreto legislativo del Consiglio dei Ministri di Grecia del 16 settembre 1926, richiamato espressamente dall'art. 105 della Costituzione greca del 9 giugno 1975, che definisce il monte Athos una parte "auto amministrata dello Stato greco e sancisce l'immodificabilità del sistema amministrativo del territorio. Della specificità del regime giuridico del Monte Athos di cui ha tenuto conto anche la legislazione comunitaria nella dichiarazione comune dei Paesi membri della Comunità Europea, formulata il 28 maggio 1979 all'atto dell'adesione della Grecia alla comunità stessa (in G.U. L 291 del 19 novembre 1979), riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso e che la Comunità ne terrà conto nell'applicazione e nell'elaborazione ulteriori delle disposizioni di diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali e il diritto di stabilimento. La dichiarazione è stata confermata sia dal trattato di Amsterdam (in G.U. C 340 del 10 novembre 1997), sia dall'atto finale dell'accordo d'adesione della Grecia alla Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen (in G.U. L 239 del 22 settembre 2000). Tenuto conto di queste disposizioni e del fatto che il divieto assoluto d'accesso delle donne al Monte Athos è una tradizione più che millenaria fondata su motivi di carattere religioso, la Commissione non intende adottare alcuna misura intesa ad eliminare questo divieto. Occorre infine segnalare che l'accesso degli uomini al Monte Athos, che è una regione autonoma della Grecia, è soggetto ad autorizzazione amministrativa anche per i cittadini greci. Sula regime giuridico del monte Athos si rinvia a C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2003; F. MARGIOTTA

Per vicende interne all'organizzazione della Metropolia ortodossa, negli anni successivi, il Metropolita Gennadios Zervos ha allontanato i monaci ortodossi dal monastero e le chiavi, a causa della temporanea assenza dei monaci, nel mese di maggio del 2007 furono affidate all'Amministrazione Comunale di Bivongi, la quale unilateralmente, con deliberazione n. 18 del 2008, ha disposto la revoca della concessione, senza comunicare l'avvio del procedimento amministrativo alla Metropolia Greco-Ortodossa. Quest'ultima ha impugnato innanzi al TAR Calabria il provvedimento di revoca, lamentando, oltre il travisamento dei fatti correlato alla cattiva interpretazione della condotta di consegna delle chiavi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Bivongi, nei propri atti difensivi, fondava la propria drastica e unilaterale decisione di revocare la concessione senza comunicarlo ai controinteressati invocando ragioni d'urgenza, in ragione del pericolo di incendi nell'area boschiva adiacente al monastero, causato, a dire dell'amministrazione comunale, dalla mancata cura della folta vegetazione. L'assenza, ancorchè temporanea dei monaci, per il Comune di Bivongi «impediva la valorizzazione del bene quale risorsa culturale e turistica per il territorio», facendo de facto venir meno le ragioni del provvedimento concessorio. Il Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, con la Sent. n. 169 del 2009, ha respinto il ricorso proposto dalla Arcidiocesi Ortodossa d'Italia evidenziando che, in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, nella deliberazione n. 18 del 2008 di revoca della concessione, l'Amministrazione comunale aveva puntualmente indicato le ragioni d'urgenza che avevano determinato l'immediata revoca della convenzione, atteso che, a causa della mancata custodia del bene, «l'incuria del verde avrebbe potuto favorire l'insorgere di incendi».

Tra gli obblighi del concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento, vi era il dovere di custodire i beni secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò, secondo i Giudici del TAR, implicava che, anche nell'ipotesi di assenza dei monaci dal complesso, la Metropolia avrebbe dovuto garantire la custodia dei beni, condotta che non è stata posta in essere dal momento che le chiavi dell'immobile sono state riconsegnate all'Amministrazione Municipale in data 20 maggio 2008 dal Presidente dell'Associazione italo-greca «San Giovanni Theristis», il

BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in, F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religione e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 2001; G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo*, Cacucci, Bari, 2001, p. 64 ss. Sulla tradizione monastica del Monte Athos si rimanda a M. CAPUANI, *Monte Athos. Baluardo monastico del Cristianesimo orientale*, Novara 1988; A. RIGO, *Alle origini dell'Athos. Vita di Pietro l'Athonita*, Bose 1999; M. CAPUANI, M. PAPAROZZI, *Athos. Le fondazioni monastiche. Un millennio di spiritualità e arte ortodossa*, Jaca Book, Milano, 1997.

quale si era esonerato per il prosieguo da ogni responsabilità per danni alle cose o alla persone⁶⁰.

In questa prospettiva si è ritenuto che il Comune avesse ex lege il potere di recedere dal rapporto concessorio, in quanto, sia secondo i principi generali dell'ordinamento, sia in base alla speciale disciplina del comodato applicabile alla fattispecie in esame in via analogica (art. 1804 c.c.), è facoltà dell'Amministrazione recedere dalla concessione quando il concessionario trascuri di custodire debitamente i beni a lui affidati.

La Metropoli Greco-Ortodossa ha proposto appello avverso questa sentenza, invocando principalmente l'illegittimità della condotta consistente nella mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Il dovere di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 comma I, legge 7 agosto 1990 n. 241, rappresenta un principio cardine del diritto amministrativo, strettamente connesso con i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione pubblica: la partecipazione al procedimento trova la sua ragion d'essere quando i presupposti dell'atto da adottare, pur se stabiliti in modo preciso e puntuale dalla legge, richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito si deve garantire il contraddittorio con il privato⁶¹.

La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, pertanto, può essere limitata o esclusa soltanto per contemperare il principio di pubblicità e trasparenza della Pubblica amministrazione con il principio di efficienza e di celerità. L'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo, infatti, espressamente al comma I esclude dall'obbligo di comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento i casi in cui «sussistono ragioni di impedimento derivate da particolari esigenze di celerità». Trattandosi tuttavia di deroga al generale obbligo di comunicazione, è stato evidenziato che non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma che è necessario un obiettivo

⁶⁰ Ad avviso del Tar, l'inadempimento dell'obbligo di custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia non può reputarsi di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, in quanto precipua finalità della convenzione (come si desume in particolare dagli artt. 1, 2 e 3) era quella di preservare la conservazione e l'integrità dei beni del complesso edilizio.

⁶¹ F. MARIUZZO, *Commento all'art. 7, legge 241/1990*, in V. ITALIA, M. BASSANI (a cura di), *Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 128. La comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non integra un obbligo di natura formale, essendo preordinato, non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'Amministrazione. (Consiglio di Stato sez. V, 21 gennaio 2002, n. 343). I soggetti beneficiari della comunicazione sono prima di tutto quelli nei cui confronti dovrà produrre effetti il provvedimento amministrativo, titolari di interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Sono, inoltre, da annoverare anche tutti i soggetti individuati, o facilmente individuabili che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento. Si tratta di tutti quelli che sarebbero legittimati ad impugnare il provvedimento che li pregiudica, portatori di un interesse legittimo oppure di un interesse diffuso. Cfr. F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2011.

impedimento, capace, cioè, di compromettere l'interesse pubblico di volta in volta perseguito⁶².

L'insussistenza di ragioni di urgenza sarebbe dimostrata, secondo l'Arcidiocesi Ortodossa, anche dalla circostanza che con la deliberazione n. 12 del 10.6.2008 del Consiglio Comunale di Bivongi era stato dato mandato al Sindaco di prendere preventivamente contatti con l'Arcidiocesi Ortodossa al fine di pervenire ad una nuova intesa e non di procedere alla frettolosa sostituzione di essa Arcidiocesi nella direzione della Basilica oggetto della pregressa convenzione di concessione in uso.

Nell'atto di appello altresì veniva evidenziato che il Giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la revoca della convenzione sulla base dell'erroneo presupposto della violazione degli obblighi di custodia dei beni del Monastero secondo la diligenza del buon padre di famiglia, partendo dall'errata osservazione che la finalità principale della convenzione fosse quella di preservare la conservazione e l'integrità del monastero, interpretando la restituzione delle chiavi come un semplice inadempimento dell'obbligo di custodia.

In realtà, da parte dei monaci, non era stata posta in essere alcuna restituzione, ma una semplice consegna temporanea effettuata in buona fede e «sine titulo» (non avendo il monaco Padre Gennadios, che aveva restituito dette chiavi, il potere di disporre sulla futura destinazione del Monastero, né l'autorità per interrompere i rapporti stabiliti nella convenzione), allo scopo di consentire la immediata fruibilità del complesso ai monaci della medesima Metropoli che sarebbero sopraggiunti e non di manifestare la volontà di abbandonare definitivamente la Basilica o di cessare l'esercizio della pratica monastica in tale luogo.

Secondo l'Arcidiocesi appellante, l'unica condizione che avrebbe potuto giustificare la revoca della concessione del monastero sarebbe stata quella indicata all'art. 12 della convenzione e consistente nella mancata residenza dei monaci oltre un determinato periodo di tempo, concludendo che le modalità poste in essere dal Comune per revocare i patti assunti avrebbero eluso i termini e le condizioni delineati nella convenzione stessa.

Peraltro, la diligenza del buon padre di famiglia avrebbe dovuto essere commisurata alla specifica attività esercitata e il giudicante avrebbe dovuto tenere conto della natura e della attività svolta dalla comunità di monaci all'interno del complesso del Monastero in questione ed all'unico motivo della concessione in uso dello stesso, come risultante dall'art. 1 della convenzione del 1995, secondo il quale scopo della stessa era quello di consentire ai monaci la pratica della vita ascetica scandita dalle ufficiature ed attività previste dalla tradizione del Monachesimo Aghiorita.

⁶² L'impedimento, quindi, deve essere di volta in volta adeguatamente motivato, in relazione allo specifico procedimento da adottare, per poter legittimamente giustificare la deroga.

Tanto dimostrerebbe che quello di preservare la conservazione e la integrità dei beni del complesso, come pure di tutelarli dal punto di vista culturale e turistico, era solo una funzione indiretta e mediata rispetto a quella della pratica di una vita ascetica⁶³.

Queste motivazioni, tuttavia, non hanno trovato accoglimento da parte del Consiglio di Stato, il quale con sentenza 10 gennaio 2013, n. 91⁶⁴ ha confermato la pronuncia di primo grado, osservando che le ragioni di urgenza invocate dal Comune di Bivongi, rappresentate dall'esigenza di evitare incendi della circostante area boschiva e di assicurare la custodia dell'intero complesso monumentale costituivano un valido motivo per revocare unilateralmente la concessione senza dover previamente dare comunicazione ai controinteressati⁶⁵.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla finalità precipua della convenzione ha osservato che se l'art. 1 della convenzione stessa indicava lo scopo di consentire ai monaci l'osservanza delle regole di vita ascetica, il seguente art. 3 prevedeva anche l'obbligo di custodia del complesso monumentale in questione che, ex art. 1804 del c.c., doveva essere svolta con la diligenza del buon padre di famiglia e dunque anche avendo cura di evitare comportamenti idonei ad evitare la distruzione o l'incendio del bene soggetto a custodia⁶⁶.

6. – La vicenda si è conclusa con la perdita definitiva, da parte dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, della custodia del Monastero, il quale, con successiva delibera del Consiglio comunale di Bivongi, n. 19 del 5 luglio 2008, è stato oggetto dell'approvazione di una nuova convenzione con la Diocesi Ortodossa di Romania in Italia.

⁶³ L'art. 1 della Convenzione prevedeva infatti che: « il Complesso della Basilica Bizantina di San Giovanni Theristis viene concesso in uso al fine di consentire al Monaco Kosmas AGHIORITA (al secolo Andreas Papapetrou, nato a Ioannina il 10 Marzo 1952, cittadino greco) ed agli altri monaci la pratica della vita ascetica scandita dalle officature ed attività previste dalla Tradizione aghiorita».

⁶⁴ Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 10 gennaio 2013, n. 91. Per un commento cfr. M. ALESIO, *Le "particolari esigenze di celerità" ai fini di una legittima deroga all'obbligo di comunicazione procedimentale*, in *La Gazzetta degli Enti Locali*, 13 feb. 2013, Maggioli Ed., Rimini.

⁶⁵ Di conseguenza, il Consiglio di Stato rileva che: «la necessità di assicurare con sollecitudine la custodia di detto complesso, senza soluzioni di continuità, appare quindi pienamente idonea a giustificare l'adozione degli impugnati provvedimenti, tenuto conto della circostanza che la deliberazione n. 12 del 10 giugno 2008 del Consiglio Comunale di Bivongi, con cui erano stati invitati il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le iniziative idonee a consentire la riapertura del Monumento, era stata inviata a mezzo fax all'utenza telefonica intestata alla Metropolia Greco - Ortodossa di Italia e Malta, che era stata quindi resa edotta della sussistenza della urgenza di porre fine all'abbandono del complesso da parte dei monaci di detta Metropolia».

⁶⁶ Essendo il monastero stato concesso in comodato, era quindi applicabile l'art. 1804 del c.c., che consente la richiesta restituzione del bene quando il concessionario trascuri la custodia dei beni affidatigli, tenuto conto che l'inadempimento, considerate le circostanze di fatto, non era di scarsa importanza ed era quindi inapplicabile l'art. 1455 del c.c.

La Chiesa ortodossa rumena è una chiesa ortodossa autocefala, di cui fa parte la maggior parte dei rumeni (18.817.975, o l' 86,8% della popolazione, secondo il censimento del 2002), attualmente seconda solo alla Chiesa ortodossa russa per numero di fedeli⁶⁷.

La presenza di Chiese ortodosse rumene in Italia è relativamente recente e si è sviluppata come servizio spirituale agli immigrati rumeni (in larga maggioranza ortodossi) presenti in Italia: negli ultimi anni si è moltiplicato il numero delle parrocchie ortodosse, che già nel 2008 erano oltre 90.

Sul territorio nazionale, attualmente si contano 84 parrocchie e due monasteri: uno a Benevento e un altro, appunto, a Bivongi e il clero è composto da un centinaio di ministri di culto e 11 diaconi.

Gli edifici di culto dei quali la Chiesa Ortodossa Rumena dispone in Italia risultano spesso messi a disposizione dalle Curie della Chiesa cattolica: a Trani, per esempio, su iniziativa dell'Arcivescovo, il Comune nel 2007 ha ceduto in comodato d'uso gratuito alla curia diocesana la chiesa di San Martino al fine di potervi praticare il culto cattolico ed eventualmente il culto ortodosso, in modo che la comunità ortodossa rumena possa svolgere le proprie sacre liturgie⁶⁸.

Nel disporre un nuovo affidamento alla comunità ortodossa rumena del Monastero di San Giovanni Theristis, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Bivongi vi è sicuramente quella di mantenere un dialogo diretto e costante con le Comunità ortodosse, contemperando le esigenze di custodia del monastero, nella sua

⁶⁷ Nel 1859, i principati rumeni di Moldavia e Valacchia si unirono per formare l'odierna Romania. La gerarchia ecclesiastica ortodossa seguì i due stati nel loro processo di fusione. Di conseguenza poco dopo, nel 1872, le chiese ortodosse dei due principati (la Metropolia di Ungrovlahia e la Metropolia di Moldavia) decisero di unirsi per formare la Chiesa ortodossa rumena. In questo processo si separarono canonicamente dalla giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli e la Chiesa ortodossa rumena si dichiarò autocefala. Nello stesso anno fu costituito un sinodo separato. Il Patriarcato di Costantinopoli riconobbe l'autocefalia della Chiesa ortodossa rumena solo nel 1885. Prima organizzata in Metropolie, la Chiesa divenne un Patriarcato nel 1925, con l'espansione conseguente alla creazione della Grande Romania. Dal 12 settembre 2007 il Patriarca della chiesa ortodossa rumena è Daniel Ciobotea che succede in questa funzione a Teoctist Arăpașu, morto il 30 luglio 2007, dopo 20 anni di patriarcato. Fino al 2008 la sede arcivescovile del Patriarcato di Romania da cui dipendeva l'Italia era a Parigi, poi nel 2008, è stata istituita la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, con sede a Roma. La Chiesa Ortodossa Rumena è la sola chiesa Ortodossa che usa una lingua romanza nella liturgia divina. Cfr. V. PARLATO, *Le Chiese ortodosse oggi*, in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 972–985.

⁶⁸ Cfr. E. SIRONI, *Concretezza ecumenica, Verso la costituzione di una comunità ortodossa romena a Trani*, in *O Odigos, Rivista del Centro Ecumenico 'Padre S. Manna'*, 3/2006, p. 28 s.; ID., *A Trani la comunità ortodossa rumena è realtà, parva orta principis*, in *O Odigos, Rivista del Centro Ecumenico 'Padre S. Manna'*, 1/2008, p. 14 s. Si rimanda, altresì, sulla questione dell'uso di edifici di culto cattolici per le celebrazioni della liturgia rumeno-ortodossa al contributo di F. BOTTI, *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena in Italia*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, marzo 2008.

valenza di bene culturale, con le esigenze religiose della popolazione e la destinazione dello stesso ad attività di culto⁶⁹.

Certamente, nella valutazione, ha inciso la circostanza che quella rumena è in Italia la comunità ortodossa più numerosa, in special modo dopo l'ingresso della Romania nell'Unione Europea e che, all'inizio del 2008, i cittadini rumeni in Italia hanno toccato quota un milione (790.902 presenze ufficiali, cui vanno aggiunte almeno 200 mila presenze senza fissa dimora).

Tuttavia questa scelta non ha tenuto in alcun conto le differenze teologiche, rituali e organizzative esistenti nell'ambito dell'ortodossia che, come del resto il protestantesimo, è caratterizzata al proprio interno da articolazioni organizzative differenti, con riferimenti dottrinali tra loro diversi⁷⁰.

Pur riconoscendo che l'attribuzione del Monastero alla Chiesa Rumena rappresenta da parte dell'amministrazione comunale un' apprezzabile attenzione nei confronti delle esigenze religiose della popolazione e della diversità culturale e religiosa presente sul territorio calabrese, non ci si può esimere, in conclusione, dal formulare qualche rilievo critico sulla gestione dell'intera vicenda e su ciò che comporta l'unilaterale estromissione della componente greco-ortodossa dall'affidamento del Monastero.

L'afferenza del Monastero di San Giovanni Theristis alla comunità greco-ortodossa è strettamente legata alla storia del territorio e questo dato non può essere ignorato: per le confessioni religiose i beni culturali assolvono ad un interesse religioso ben più ampio di quello connesso all'uso degli stessi solo per finalità liturgiche e devozionali, in quanto essi hanno la specifica funzione di offrire ai fedeli elementi di continuità storica e dell'identità del gruppo confessionale⁷¹.

I beni culturali testimoniano il vissuto delle civiltà, espressione di una trasmissione di eredità che documenta identità, simboli e modelli di appartenenza: soprattutto quando l'esperienza del bene culturale è fatta di linguaggi, di tradizioni e di riti religiosi, questi messaggi diventano fondamentali per leggere un territorio, interpretarlo e definirlo nella sua complessità.

⁶⁹ L'amministrazione comunale ha inteso "far rinascere il monastero di san Giovanni Therystis, un luogo di intensa spiritualità posta a fondamento del dialogo intercristiano, il primo monastero ortodosso ripristinato in Calabria, custode millenaria di tradizioni ascetiche dell'Oriente ortodosso e dell'Occidente cattolico. L'odierno affidamento del monastero a monaci ortodossi rumeni attesta, altresì, l'ospitale accoglienza riservata dalla Regione ai nostri fratelli ortodossi, pienamente inseritisi in questi ultimi anni nella società calabrese, pur riconoscendo l'operato dei monaci greci grazie ai quali il monastero è divenuto solido ponte spirituale che ricongiunge la Calabria alla santa Montagna dell'Athos e a tutti i monasteri dell'Oriente ortodosso". Cfr. A. BALDARI, *Bivongi accoglie la Chiesa rumeno-ortodossa*, in *Calabria Ora* del 19 luglio 2008.

⁷⁰ Per una disamina sulle caratteristiche della Chiesa ortodossa rumena e delle sue differenziazioni rispetto all'ortodossia greca si rinvia a G. GRIGORITA, *Il concetto di Ecclesia sui iuris. Un'indagine storica, giuridica e canonica*, Ed. Città Nuova, Roma, 2007 e alla bibliografia ivi citata.

⁷¹ Cfr. A. VITALE, voce *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, in *Dig. disc. pubbl.*, 1987, p. 228

Non si può definire culturalmente e quindi storicamente un bene se lo stesso non lo si legge nella funzionalità del quotidiano in cui il territorio si trova a vivere: il bene culturale è infatti una rappresentazione tangibile di un'identità, ma diventa tale solo se si compie quel percorso che porta dall'arte alla storia riconoscendo la presenza della componente culturale e/o religiosa che ne ha determinato l'insorgenza su un dato territorio.

Il monastero di San Giovanni è senza dubbio un'alta espressione del legame millenario che unisce Italia meridionale al monachesimo greco. Sull'importanza di tale legame nelle dinamiche identitarie della Regione è opportuno citare le parole di Padre Cosmas, uno dei monaci stabiliti presso il monastero di San Giovanni a Bivongi: “Siamo venuti qui dalla terraferma opposta, seguendo le stesse strade che hanno percorso le icone della Theotokos, una delle quali, l'Odighitria (la Madonna dell'Itria) di Gerace, è arrivata qui alla riva. Gli stessi percorsi hanno fatto i Santi di Calabria, che andavano dove li guidava lo Spirito di Dio. Del resto, questo mare ci unisce, piuttosto che dividerci”⁷².

Ritornando per un attimo all'art. 9 del Codice Urbani, che abbiamo precedentemente richiamato, con riferimento alla tutela dei beni culturali di interesse religioso il legislatore, al I comma dell'art. 9, si limita ad affermare che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, “il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità”.

Al II comma prevede, per la confessione cattolica, l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Intese concluse ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'Accordo del 1984 e, per le confessioni religiose diverse da questa, l'osservanza delle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte a norma dell'art. 8, comma III, della Costituzione.

Per inquadrare ancor meglio i termini della questione si rende necessaria, peraltro, una sintetica riflessione sulla portata terminologica “beni di interesse religioso” ed “esigenze di culto”, poiché l'elemento portante all'interno dell'articolo 9 del Codice dei beni culturali è costituito proprio dall'esegesi della locuzione “esigenze di culto”.

In particolare questa definizione va contestualizzata - ai fini della valutazione delle ripercussioni che la tutela di tali esigenze potrà avere ai fini della valorizzazione e della tutela di tali beni - in relazione alle “esigenze di carattere religioso” menzionate dall'art. 12, comma II, n. 1, dell'Accordo del 1984 con la Chiesa

⁷² Cfr. P. COSMAS, *Athos e Gerace*, in *Òssios Gregorios*, n. 18/1993, p. 60. «Sono tre i fattori che hanno permesso e stimolato il ritorno dell'Ortodossia. Il primo è stato il forte desiderio di alcuni illuminati, che hanno sviluppato rapporti con la Grecia e in particolare con la Santa Montagna. Il secondo è l'Europa Unita, che permette il movimento facile e trasparente tra i cittadini degli stati membri... Il terzo fattore è la desacralizzazione del mondo Occidentale, che cerca disperatamente il sacro... La nostra presenza in un luogo che in passato era nutrito di testi filocalici è ben accolta e suscita varie discussioni, buone curiosità e interessanti ricerche». P. COSMAS, *La presenza ortodossa in Magna Grecia*, Sacro Monastero di San Giovanni il Mietitore, 2003, p. 6.

Cattolica e alla locuzione “beni afferenti al patrimonio storico-culturale” presente nell’Intesa con l’Arcidiocesi ortodossa nelle altre Intese.

I beni destinati al culto sono una *species* rispetto al *genus* “beni culturali di interesse religioso”, per la tutela dei quali è indispensabile una leale collaborazione tra amministrazione e confessioni religiose in funzione, da un lato, del temperamento delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, quale espressione della comunità⁷³ e dall’altro, delle esigenze di rispetto dell’identità delle confessioni religiose espressamente tutelata dalla nostra Costituzione⁷⁴.

E’ evidente, pertanto, che le esigenze di carattere religioso sono molto più ampie ed estese delle “esigenze di culto” e necessitano pertanto di una tutela più articolata. Per questo motivo l’Accordo del 1984, le sue intese attuative, nonché le intese con le confessioni diverse da quella cattolica hanno disciplinato la tutela, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso e concordato con le rispettive autorità le modalità di soddisfacimento delle esigenze di culto.

Con riferimento alla tipologia di beni da tutelare, l’art. 9 del Codice Urbani, in conformità a quanto previsto all’art. 12 della riforma del Concordato Lateranense, fa espresso riferimento ai beni “appartenenti” alle confessioni religiose, mentre l’art. 11 della L. 126/2012, di attuazione dell’Intesa tra lo Stato italiano e l’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta recita: «La Repubblica italiana e l’Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso».

L’utilizzo del termine afferenti e il richiamo al patrimonio storico e culturale amplia i confini del dovere di collaborazione tra istituzioni pubbliche e confessioni religiose, estendendolo anche ai beni non di proprietà dell’Arcidiocesi, ma di soggetti pubblici o privati, considerati di interesse religioso nel senso più ampio del termine⁷⁵.

La legge di approvazione dell’Intesa con l’Arcidiocesi Ortodossa è stata emanata successivamente all’instaurazione del giudizio sulla legittimità della revoca della concessione del Monastero di San Giovanni, tuttavia rappresenta una linea di evoluzione in materia di beni culturali, inducendo a concludere che, in una corretta attuazione del principio di bilateralità e di «leale collaborazione» tra Stato e confessioni religiose, anche i beni di proprietà pubblica caratterizzati dall’interesse religioso nella sua accezione più ampia appena descritta, non dovrebbero essere sottratti ad una politica di gestione condivisa tra i soggetti di riferimento titolari dei rispettivi interessi di natura culturale e religiosa, per di più di rango costituzionale.

⁷³ Cfr. M. RENNA, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista. Introduzione*, in M. RENNA, V. SESSA, M. VISMARA MISSIROLI, *Codice dei beni culturali e di interesse religioso*, (a cura di); M. RENNA, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Aedon*, n. 2/2003.

⁷⁴ Cfr. C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001, p. 12.

⁷⁵ Si veda in proposito anche l’art. 17 della L. 101/1989 di attuazione dell’Intesa con le comunità israelitiche italiane, il quale, all’art. 17, si riferisce, con una formulazione ancora più ampia, ai «beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell’ebraismo italiano» e ai «beni culturali ebraici».

